



Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica (Ordinanza sulla riserva di energia elettrica; ORiEl)

del 1° luglio 2027 (Stato: 1° luglio 2027)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8c cpv. 4, 8f cpv. 3 e 4, 8g cpv. 2, 8h cpv. 4, 8j cpv. 3, 8k cpv. 3 e cpv. 4 lett. b, 8m, 8p cpv. 6, 8q cpv. 2, 8s, 14b cpv. 3 e 33d della legge del 23 marzo 2007¹ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la configurazione e l'attuazione della riserva di energia elettrica, allo scopo di garantire l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie.

² Essa disciplina in particolare:

- a. gli elementi costitutivi della riserva di energia elettrica e le condizioni di partecipazione;
- b. il prelievo dalla riserva di energia elettrica;
- c. il finanziamento dei costi della società nazionale di rete e l'esecuzione dei pagamenti ai partecipanti;
- d. i rimborsi ai partecipanti alla riserva di energia elettrica;
- e. i requisiti supplementari per la riserva termica.

¹ RS 734.7

Capitolo 2: Disposizioni comuni, elementi costitutivi della riserva di energia elettrica e condizioni di partecipazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 2 Durata minima della partecipazione

¹ La durata della partecipazione dei diversi elementi costitutivi della riserva di energia elettrica è disciplinata nei valori di riferimento e corrisponde almeno a:

- a. 15 anni per le centrali elettriche di riserva di nuova costruzione;
- b. cinque anni per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);
- c. cinque anni per gli aggregatori di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione.

² La partecipazione inizia con il primo periodo di disponibilità che segue la conclusione del contratto.

Art. 3 Notifica di casi sospetti

Nell'ambito della gestione operativa della riserva di energia elettrica, la società nazionale di rete deve indicare alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) se vi sono segni che:

- a. l'obbligo di costituire riserve di energia o di potenza non è rispettato;
- b. l'obbligo di mettere a disposizione impianti della riserva termica non è rispettato;
- c. le condizioni di partecipazione non sono rispettate;
- d. un partecipante viola le prescrizioni legali o contrattuali nel quadro di un prelievo.

Sezione 2: Riserva di energia idroelettrica

Art. 4 Valori di riferimento

¹ La ElCom determina annualmente i valori di riferimento per la riserva di energia idroelettrica e provvede alla loro pubblicazione.

² Tra i valori di riferimento figurano in particolare:

- a. la quantità di energia da mantenere per l'intera riserva di energia idroelettrica;
- b. il periodo di mantenimento della riserva;
- c. la ripartizione dell'energia tra più impianti di accumulazione;
- d. i requisiti per la potenza installata;
- e. i requisiti per il prelievo e l'indennizzo dell'energia prelevata;

- f. il trattamento delle centrali partecipate;
- g. le prestazioni sostitutive che i gestori delle centrali elettriche devono fornire in caso di guasto imprevisto ai propri impianti;
- h. i requisiti per evitare comportamenti di manipolazione del mercato.

Art. 5 Partecipanti alla riserva di energia idroelettrica e portata dell'obbligo

¹ L'obbligo di partecipazione alla riserva di energia idroelettrica vale per i seguenti attori:

- a. nel caso di centrali elettriche che non sono organizzate come centrali partecipate: i gestori;
- b. nel caso di centrali elettriche organizzate come centrali partecipate: i partner, ciascuno per la sua quota nella centrale.

² La quantità di energia contenuta in un bacino di accumulazione è misurata tenendo conto dell'intera cascata di produzione di un complesso di impianti collegati tra loro da un sistema idraulico e ottimizzati nel loro insieme.

³ Ai fini della determinazione dell'obbligo di partecipazione fa stato ogni anno la situazione al 30 aprile.

⁴ Nel caso di centrali idroelettriche ad accumulazione che sfruttano acque lungo i confini nazionali, si tiene conto solo della quota corrispondente alla sovranità svizzera.

⁵ Se necessario, la ElCom può modificare la quantità complessiva di energia da mantenere in riserva e, in proporzione, la quota di tutti i partecipanti alla stessa.

Art. 6 Ripartizione tra diverse centrali idroelettriche ad accumulazione e accordi sul mantenimento di energia in riserva

¹ A condizione di rispettare i valori di riferimento di cui all'articolo 4, ogni partecipante alla riserva di energia idroelettrica può ripartire la quantità di energia che è tenuto a riservare tra le proprie centrali idroelettriche ad accumulazione, compresi gli impianti idonei con una capacità di accumulazione inferiore a 10 gigawattora (GWh).

² Il partecipante alla riserva di energia idroelettrica che, mediante accordi, trasferisce in tutto o in parte ad altri partecipanti alla stessa l'obbligo di mantenere energia in riserva, rimane responsabile dell'intera quantità di energia che è tenuto a mantenere in riserva.

³ La ripartizione della riserva di energia tra diverse centrali idroelettriche ad accumulazione e gli accordi devono essere sottoposti alla ElCom per approvazione. La ElCom può richiedere i giustificativi di tali accordi.

Art. 7 Accordo sulla partecipazione alla riserva di energia idroelettrica

¹ Gli accordi stipulati dalla società nazionale di rete con ciascun partecipante alla riserva di energia idroelettrica devono essere uniformi.

² L'accordo deve contenere almeno:

- a. indicazioni riguardanti:
 1. la quantità di energia che il partecipante alla riserva di energia idroelettrica è tenuto a mantenere in riserva,
 2. il periodo durante il quale deve essere mantenuta la riserva,
 3. l'indennizzo forfetario (art. 8e cpv. 1 LAEI).
- b. le condizioni per il prelievo;
- c. le condizioni alle quali è possibile intraprendere lavori di revisione e l'obbligo di notificarli alla EICom;
- d. i dettagli sui seguenti obblighi nei confronti dell'organo di cui all'articolo 8u capoverso 1 LAEI:
 1. la messa a disposizione dei dati di cui all'articolo 1b capoverso 1 dell'ordinanza del 10 maggio 2017² sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE),
 2. la notifica della potenza e dell'energia disponibili.

³ Se il partecipante alla riserva di energia idroelettrica ha affidato la gestione operativa a un terzo, la società nazionale di rete può stipulare l'accordo direttamente con quest'ultimo. I dettagli operativi riguardanti la costituzione della riserva devono essere disciplinati in ogni caso d'intesa con il terzo incaricato della gestione operativa.

Art. 8 Indennizzo forfetario e remunerazione per il mantenimento di potenza in riserva

¹ La EICom calcola e pubblica ogni anno il tasso per l'indennizzo forfetario per GWh di energia mantenuta in riserva (art. 8e cpv. 1 LAEI). Come valore di base viene utilizzata la differenza di prezzo media tra il primo e il secondo trimestre dell'anno in cui termina il mantenimento della riserva. Il valore di base viene moltiplicato per un fattore pari a 1,3.

² Per calcolare questo valore di base, la EICom si fonda sui dati che figurano nei prezzi di liquidazione pubblicati dei contratti trimestrali del tipo «base» sul mercato a termine svizzero nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei valori di riferimento. Se per l'anno di calcolo i prezzi di liquidazione pubblicati non sono sufficienti, applica una metodologia alternativa adeguata. In particolare, può riferirsi a un altro periodo, utilizzare informazioni storiche sui prezzi o dati dei mercati a termine dei Paesi limitrofi.

³ In caso di aumento della quantità di energia da mantenere in riserva (art. 5 cpv. 5), l'indennizzo forfetario è determinato nello stesso modo. Per determinare il valore di base per la quantità supplementare da mantenere in riserva si considera il periodo di 30 giorni precedente la pubblicazione dei valori di riferimento modificati.

⁴ La EICom stabilisce l'ammontare della remunerazione per le riserve di potenza ordinate in via supplementare (art. 8f cpv. 5 LAEI). A tale scopo tiene conto della situazione eccezionale concreta.

Sezione 3: Riserva termica

Art. 9 Valori di riferimento e configurazione

¹ Tra i valori di riferimento per la riserva termica figurano in particolare:

- a. le dimensioni e i singoli elementi costitutivi;
- b. i criteri di partecipazione per le diverse categorie di impianti;
- c. i periodi di disponibilità;
- d. i requisiti tecnici e aziendali minimi;
- e. la durata massima di prelievo.

² Nel configurare la riserva termica, la ElCom tiene conto in particolare di:

- a. una disponibilità elevata degli impianti;
- b. una flessibilità elevata per quanto riguarda il prelievo, segnatamente tempi brevi prima che l'impianto sia in grado di fornire la potenza richiesta e adeguamenti di potenza rapidi;
- c. uno sfruttamento ottimale dei diversi elementi costitutivi della riserva, in funzione dei loro punti di forza specifici.

Art. 10 Eccezioni al requisito del doppio combustibile

¹ Una centrale elettrica di riserva può partecipare alla riserva termica con un solo vettore energetico se:

- a. per l'intero periodo di disponibilità è provatamente garantito l'approvvigionamento ininterrotto con tale vettore energetico; o
- b. senza questa centrale elettrica non sarebbe possibile raggiungere le dimensioni auspiccate della riserva termica.

² L'approvvigionamento ininterrotto comprende:

- a. capacità di stoccaggio sufficienti per almeno 1680 ore di esercizio a pieno carico;
- b. una logistica di rifornimento sicura; e
- c. lo stoccaggio del vettore energetico in Svizzera.

Art. 11 Obblighi per i gestori di impianti di trasporto in condotta

I gestori di impianti di trasporto in condotta sono tenuti a offrire ai gestori di centrali elettriche di riserva prodotti giornalieri garantiti a tariffe adeguate per l'utilizzazione delle loro condotte.

Art. 12 Partecipazione di impianti di cogenerazione alla riserva termica

¹ Gli impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 megawatt (MW) possono partecipare alla riserva termica soltanto attraverso aggregatori.

² Gli impianti di cogenerazione con una potenza pari o superiore a 30 MW possono partecipare alla riserva termica autonomamente oppure attraverso aggregatori.

Art. 13 Corrispettivo per gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione che partecipano attraverso aggregatori

¹ La società nazionale di rete versa all'aggregatore il corrispettivo annuale di cui all'articolo 8e capoverso 2 LAEl e l'importo forfetario di cui all'articolo 8l capoverso 4 LAEl per i servizi prestati.

² Nell'offerta e nel conteggio devono essere indicati separatamente:

- a. il corrispettivo annuale per i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione;
- b. l'importo forfetario per i servizi prestati dall'aggregatore; e
- c. eventuali remunerazioni per interventi di riequipaggiamento.

³ L'ammontare delle remunerazioni di cui al capoverso 2 è stabilito nell'ambito del bando pubblico.

Art. 14 Impiego di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione durante il periodo di disponibilità

¹ Durante il periodo di disponibilità, è possibile impiegare gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione:

- a. per uso proprio del gestore in caso di interruzione della rete o in una situazione di grave penuria;
- b. per fornire prestazioni di servizio relative al sistema, a condizione di non compromettere la capacità di prelievo dalla riserva termica.

² In caso di uso proprio del gestore, il corrispettivo annuale è ridotto in proporzione dell'importo corrispondente alla durata di tale uso.

Art. 15 Rimunerazione dei costi per il riequipaggiamento di gruppi elettrogeni di emergenza

¹ La società nazionale di rete remunera i costi del riequipaggiamento di un gruppo elettrogeno di emergenza, se tale riequipaggiamento:

- a. è necessario per rispettare i valori limite d'emissione per motori a combustione stazionari di cui all'allegato 2 numero 82 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³ contro l'inquinamento atmosferico (OIAI); e

³ RS 814.318.142.1

b. è necessario per raggiungere le dimensioni auspiccate della riserva termica.

² La remunerazione avviene esclusivamente per:

- a. catalizzatori a riduzione selettiva (catalizzatori SCR);
- b. filtri antiparticolato;
- c. altre misure necessarie per il rispetto dei valori limite d'emissione.

³ La remunerazione avviene una volta terminato il riequipaggiamento, previa presentazione dei documenti giustificativi. La remunerazione è limitata all'importo che figura nella stima dei costi presentata.

Art. 16 Accordo sulla partecipazione alla riserva termica

¹ Gli accordi che la società nazionale di rete stipula con ogni partecipante alla riserva termica devono essere uniformi.

² Per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 MW, la società nazionale di rete stipula l'accordo con l'aggregatore.

³ L'accordo deve contenere almeno:

- a. la potenza che il partecipante deve mantenere a disposizione;
- b. la durata e la partecipazione;
- c. il periodo di disponibilità;
- d. il corrispettivo annuale (art. 8e cpv. 2 LAEl) e l'indennizzo per il prelievo (art. 8p cpv. 3 LAEl);
- e. i test di operatività periodici e un lasso di tempo per la revisione e la manutenzione;
- f. i dettagli operativi in caso di prelievo, quali la gestione del piano previsionale;
- g. una disposizione relativa alla quantità minima del vettore energetico da mantenere in riserva;
- h. i dettagli concernenti la messa a disposizione dei dati di cui all'articolo 1b capoverso 1 OOSE;
- i. una pena convenzionale in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla riserva.

⁴ Se gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione partecipano alla riserva termica attraverso un aggregatore (art. 12), l'aggregatore stipula con loro un accordo volto a garantire un impiego ottimale degli impianti per la riserva termica.

⁵ Se il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) obbliga un gestore o un aggregatore a partecipare alla riserva (art. 8c cpv. 6 LAEl), i contenuti dell'accordo uniforme diventano parte integrante di tale obbligo. Se necessario, il DATEC può decidere ulteriori contenuti o discostarsi dall'accordo uniforme.

Sezione 4: Riserva nel consumo

Art. 17 Valori di riferimento

Tra i valori di riferimento per la riserva legata a una riduzione del consumo (riserva nel consumo) figurano in particolare:

- a. le dimensioni;
- b. i criteri di partecipazione;
- c. i criteri per determinare il consumo di riferimento;
- d. la struttura e i contenuti delle offerte per il bando pubblico;
- e. le modalità del bando pubblico;
- f. il periodo di disponibilità;
- g. la durata massima di prelievo;
- h. le condizioni per eventuali prelievi di prova.

Art. 18 Quantità di elettricità di cui è possibile ridurre il consumo e corrispettivo per la partecipazione

¹ La quantità di elettricità di cui è possibile ridurre il consumo corrisponde al consumo di riferimento ponderato dedotta la quantità massima di elettricità che i partecipanti alla riserva possono prelevare dalla rete in caso di prelievo.

² Il corrispettivo per la partecipazione è dato dal prodotto della quantità di elettricità di cui è possibile ridurre il consumo e il prezzo determinato nel bando pubblico.

Art. 19 Prezzi di mercato rilevanti per il prelievo

I prezzi di mercato rilevanti per un prelievo dalla riserva nel consumo sono i prezzi orari della borsa dell'energia elettrica per il giorno successivo e per l'area di mercato Svizzera. Se i prezzi saranno determinati sulla base di quarti d'ora, saranno questi i prezzi rilevanti.

Art. 20 Divieto di compensare la riduzione del consumo

¹ In caso di prelievo dalla riserva nel consumo, ai partecipanti è vietato trasferire il consumo e compensare in tal modo la riduzione con un maggior consumo in altri punti di misurazione.

² I gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione che partecipano alla riserva termica non possono essere utilizzati per compensare la riduzione del consumo.

Capitolo 3: Prelievo dalla riserva di energia elettrica

Art. 21 Ordine di prelievo

¹ L'ordine di prelievo determina in quale sequenza prelevare gli elementi costitutivi della riserva di energia elettrica e per quale entità di energia a seconda della situazione di approvvigionamento.

² L'ordine di prelievo si basa, in sequenza, sui seguenti criteri:

- a. una potenza disponibile tempestivamente e di entità sufficiente;
- b. la tutela di elementi costitutivi della riserva i cui vettori energetici non possono essere reintegrati o sostituiti rapidamente;
- c. emissioni foniche e di sostanze inquinanti ridotte e effetti sul clima ridotti;
- d. costi bassi; e
- e. i seguenti ulteriori parametri:
 1. la presumibile durata e frequenza del prelievo,
 2. il momento del prelievo in inverno o primavera,
 3. il lasso di tempo entro il quale le diverse tipologie di impianto sono pronte all'impiego in caso di prelievo,
 4. le specifiche tecniche delle diverse tipologie di impianto,
 5. la disponibilità dei vettori energetici.

³ L'ordine di prelievo comprende indicazioni concernenti la prontezza operativa delle centrali elettriche di riserva.

Art. 22 Prelievo in caso di squilibrio di mercato

Se un prelievo è effettuato a causa di uno squilibrio del mercato, alla società nazionale di rete sono notificati:

- a. dai gestori che partecipano alla riserva di energia elettrica: la potenza e l'energia disponibili nella loro quota di riserva;
- b. dai gruppi di bilancio che necessitano di un prelievo dalla riserva: il loro fabbisogno di elettricità per il giorno successivo.

Art. 23 Casi particolari di prelievo

¹ Se l'esercizio stabile della rete è a rischio, la società nazionale di rete può effettuare prelievi dalla riserva di energia idroelettrica e dalla riserva termica anche in assenza di uno squilibrio del mercato.

² La ElCom può ordinare il prelievo dalla riserva di energia idroelettrica e dalla riserva termica anche in assenza di uno squilibrio del mercato nei seguenti casi:

- a. per adempiere accordi internazionali di solidarietà;
- b. per prelevare energia da una centrale di riserva allo scopo di alimentare ulteriormente la riserva idroelettrica se, in caso contrario, la riserva idroelettrica

non fosse sufficiente a garantire l'approvvigionamento elettrico nella seconda parte dell'inverno;

- c. per verificare che gli impianti che partecipano alla riserva siano disponibili e pronti all'impiego.

Art. 24 Rimunerazione dei costi derivanti dall'obbligo di partecipazione in caso di prelievo

I costi derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 8*q* LAEI sono remunerati dalla società nazionale di rete ai gestori delle reti di distribuzione, ai gruppi di bilancio e ai fornitori di elettricità se è fornita la prova che l'elaborazione e la messa a disposizione dei dati hanno comportato costi non coperti.

Art. 25 Rendiconto

La EICom pubblica un rapporto periodico sull'attuazione della riserva di energia elettrica, in particolare sui costi della riserva e sui prelievi effettuati.

Capitolo 4: Costi, corrispettivo e pagamenti

Art. 26 Finanziamento dei costi della società nazionale di rete per la riserva di energia elettrica

¹ Ai beni patrimoniali della società nazionale di rete necessari per finanziare i costi di cui all'articolo 15*a* capoverso 1 lettera b LAEI sono applicati interessi al tasso di costo del capitale di terzi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008⁴ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI).

² Se a causa di progetti di finanziamento ai sensi del capoverso 1 la società nazionale di rete sostiene costi di finanziamento non coperti e ad essa non imputabili, tali costi sono considerati computabili ai sensi dell'articolo 15*a* capoverso 1 lettera b LAEI.

³ Su richiesta della società nazionale di rete, la EICom decide l'importo dell'indenizzo.

⁴ Per la decisione di cui al capoverso 3, la EICom include nella valutazione anche gli interessi di cui al capoverso 1 che negli anni precedenti hanno superato i costi di finanziamento effettivi.

Art. 27 Esecuzione dei pagamenti

¹ Nel caso di accordi relativi alla partecipazione alla riserva di energia elettrica in cui la società nazionale di rete è parte contraente, quest'ultima esegue direttamente i pagamenti ai partecipanti alla riserva, agli aggregatori e alle altre parti contraenti.

⁴ RS 734.71

² Nel caso di accordi relativi alla partecipazione alla riserva di energia elettrica in cui la Confederazione è parte contraente, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) esegue i pagamenti. L'UFE fattura i costi alla società nazionale di rete.

³ Se gestori di cui all'articolo 8c capoverso 6 LAEl sono obbligati dal DATEC a partecipare alla riserva termica, la società nazionale di rete versa i corrispettivi stabiliti.

Capitolo 5: Rimborsi ai partecipanti alla riserva di energia elettrica

Sezione 1: Rimborso dei costi di smantellamento

Art. 28 Rimborso in caso di smantellamento

¹ Lo smantellamento ai sensi dell'articolo 8j capoverso 1 LAEl comprende l'intero impianto, inclusi gli impianti ausiliari.

² I costi per lo smantellamento di un impianto sono rimborsati se lo smantellamento è portato a termine entro due anni. Se lo smantellamento dura più di due anni, i costi per i lavori effettuati dopo la scadenza di tale termine sono rimborsati solo se il gestore dimostra di aver fatto tutto il possibile per garantire lo smantellamento entro la scadenza.

³ L'importo del rimborso è calcolato in base ai costi effettivi sostenuti per lo smantellamento, al netto del valore di mercato delle parti dell'impianto al momento in cui esso cessa di partecipare alla riserva di energia elettrica. Sono computabili solo i costi direttamente necessari per un'esecuzione dello smantellamento rapida e appropriata.

⁴ I ricavi derivanti dalla vendita delle parti di impianto sono compensati con i costi di smantellamento. Se questi ricavi superano i costi di smantellamento, il gestore è tenuto a rimborsare l'eccedenza alla società nazionale di rete. Tale importo deve essere computato alla tariffa della riserva di energia elettrica.

Art. 29 Rimborso in caso la centrale sia mantenuta in esercizio

Se il gestore di una centrale di riserva mantiene in esercizio la centrale anche una volta cessata la sua partecipazione alla riserva di energia elettrica (art. 8j cpv. 2 LAEl), egli è tenuto a rimborsare alla società nazionale di rete la quota del corrispettivo ricevuto per la costruzione corrispondente al valore di mercato dell'impianto o delle sue parti al momento in cui cessa la partecipazione alla riserva di energia elettrica.

Sezione 2: Procedura per il rimborso dei costi della riserva di energia elettrica ai partecipanti alla riserva nel consumo

Art. 30 Informazioni sui partecipanti alla riserva nel consumo

La società nazionale di rete comunica all'UFE le seguenti informazioni sui consumatori finali che partecipano alla riserva nel consumo:

- a. il nome;
- b. il numero IDI;
- c. l'indirizzo;
- d. i costi della riserva di energia elettrica nella misura corrispondente alla partecipazione del consumatore finale alla riserva nel consumo.

Art. 31 Diritto al rimborso per i consumatori finali di diritto pubblico o di diritto privato

Il diritto al rimborso per un consumatore finale di diritto pubblico o di diritto privato si definisce in base al rispettivo ricavo.

Art. 32 Ammontare del rimborso dei costi della riserva di energia elettrica

¹ L'ammontare del rimborso è calcolato secondo il rapporto tra i costi dell'elettricità e il valore aggiunto lordo (intensità elettrica) e l'entità della partecipazione alla riserva nel consumo. Esso corrisponde a:

- a. per i consumatori finali i cui costi dell'elettricità corrispondono ad almeno il 10 per cento del valore aggiunto lordo (art. 14b cpv. 1 LAEl): ai costi della riserva di energia elettrica moltiplicati per il rapporto tra la quantità di elettricità riducibile e il consumo totale;
- b. per i consumatori finali i cui costi dell'energia elettrica sono pari almeno al 5 ma inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo (art. 14b cpv. 2 LAEl): all'importo risultante dalla formula di cui all'allegato 1 numero 1;
- c. per gli altri consumatori finali i cui costi dell'energia elettrica sono inferiori al 5 per cento del valore aggiunto lordo: all'importo risultante dalla formula di cui all'allegato 1 numero 2.

² I costi da rimborsare non sono gravati da interessi.

Art. 33 Convenzione sugli obiettivi

L'elaborazione della convenzione sugli obiettivi, i suoi contenuti e la sua durata sono retti per analogia dall'articolo 39 dell'ordinanza del 1° novembre 2017⁵ sull'energia (OEn).

Art. 34 Rendiconto e adeguamento della convenzione sugli obiettivi

¹ Il rendiconto concernente l'attuazione del miglioramento dell'efficienza energetica convenuto è retto per analogia dall'articolo 40 OEn⁶.

² L'adeguamento della convenzione sugli obiettivi è retto per analogia dall'articolo 41 OEn.

⁵ RS 730.01

⁶ RS 730.01

Art. 35 Domanda di rimborso dei costi della riserva di energia elettrica

¹ La domanda di rimborso dei costi della riserva di energia elettrica deve essere presentata all'UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso.

² I giustificativi e i documenti da presentare sono disciplinati dall'articolo 42 capoverso 2 lettere a-c OEn⁷.

³ Oltre ai giustificativi e ai documenti di cui all'articolo 42 capoverso 2 lettere a-c OEn, il partecipante alla riserva nel consumo deve allegare alla domanda:

- a. il giustificativo della quantità di energia elettrica acquistata nell'ultimo anno contabile chiuso e dei costi che ha sostenuto per la riserva di energia elettrica;
- b. la conferma, da parte della società nazionale di rete, relativa alla partecipazione alla riserva nel consumo e all'entità di tale partecipazione.

Art. 36 Valore aggiunto lordo

Il valore aggiunto lordo è determinato in base all'articolo 43 OEn⁸.

Art. 37 Costi dell'elettricità, quantità di elettricità e costi della riserva di energia elettrica

¹ I costi dell'elettricità, la quantità di elettricità acquistata e i costi per la riserva di energia elettrica devono essere determinati sulla base di giustificativi contabili.

² I costi dell'elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l'utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compresi i costi della riserva di energia elettrica nella misura corrispondente alla partecipazione alla riserva nel consumo ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

³ Sono altresì computati come costi dell'elettricità i costi sostenuti dai consumatori finali che nello svolgimento della propria attività gestiscono una propria rete elettrica per la distribuzione dell'elettricità acquistata. Ne sono esclusi i costi per le installazioni interne agli edifici e quelle specifiche dell'impianto.

⁴ Non sono considerati costi dell'elettricità ai sensi dei capoversi 2 e 3 i costi per l'elettricità addebitati ad altri consumatori finali.

Art. 38 Esame della domanda

L'esame della domanda è retto per analogia dall'articolo 45 OEn⁹.

Art. 39 Versamento

¹ Se l'UFE approva la domanda di rimborso, ne stabilisce l'importo.

⁷ RS 730.01

⁸ RS 730.01

⁹ RS 730.01

² L'UFE incarica la società nazionale di rete di eseguire il versamento.

³ La società nazionale di rete conferma all'UFE l'avvenuto versamento.

Art. 40 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente

¹ La restituzione di rimborsi ottenuti indebitamente è retta per analogia dall'articolo 48 capoverso 2 OEn¹⁰.

² I rimborsi sono da restituire alla società nazionale di rete. Agli importi non viene applicato alcun interesse.

Art. 41 Coinvolgimento di terzi

Il coinvolgimento di terzi è retto per analogia dall'articolo 49 OEn¹¹.

Capitolo 6: Ambiente e coordinamento

Art. 42 Obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione

Le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica per la riserva termica attraverso gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione con cui i gestori non partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni devono essere interamente compensate attraverso la consegna di attestati nazionali o internazionali.

Art. 43 Funzionamento della riserva termica senza emissioni supplementari di CO₂ fossile

¹ La società nazionale di rete garantisce che, nell'ambito del bando pubblico per la riserva termica, siano sfruttate tutte le possibilità economicamente sostenibili per un funzionamento che, in ultima analisi, non comporti emissioni supplementari di CO₂ fossile.

² Per il funzionamento della riserva termica sono ammessi combustibili rinnovabili e combustibili le cui emissioni dirette di CO₂ sono compensate da emissioni negative.

³ Nel valutare la sostenibilità economica, la società nazionale di rete tiene conto:

- a. dei costi supplementari rispetto ai combustibili fossili;
- b. della disponibilità garantita durante l'intero periodo di disponibilità;
- c. dell'idoneità tecnica per i rispettivi impianti;
- d. dei costi complessivi della riserva termica.

¹⁰ RS 730.01

¹¹ RS 730.01

Art. 44 Rimunerazione della tassa sul CO₂

La tassa sul CO₂ è remunerata solo nella misura in cui il gestore non possa far valere alcun diritto di restituzione ai sensi della legge federale del 23 dicembre 2011¹² sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂). Lo stesso vale per l'imposta sugli oli minerali ai sensi della legge federale del 21 giugno 1996¹³ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM).

Capitolo 7: Disposizioni transitorie e finali**Art. 45** Disposizioni transitorie

¹ Gli impianti i cui contratti di partecipazione alla riserva di energia elettrica sono stati stipulati dalla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza diventano parte della riserva termica. Il DATEC rimane responsabile per questi impianti fino al trasferimento dei contratti alla società nazionale di rete.

² Per gli impianti di cui al capoverso 1, in caso di contraddizione con l'ordinanza si applicano durante tre anni a partire dall'entrata in vigore le disposizioni dell'ordinanza del 25 gennaio 2023¹⁴ sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI).

³ I gestori di impianti esistenti con i quali la Confederazione ha stipulato un contratto prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono, durante cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza e nel quadro delle disposizioni contrattuali, utilizzare gli impianti per scopi operativi propri e, al di fuori del periodo di disponibilità, per prestazioni di servizio relative al sistema. Il corrispettivo per la disponibilità è ridotto proporzionalmente per la durata dell'impiego.

Art. 46 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.

¹² RS 641.71

¹³ RS 641.61

¹⁴ RU 2023 43, 834; 2024 693; 2025 677

Allegato 1 (art. 38)

Rimborso parziale dei costi della riserva di energia elettrica: calcolo dell'importo

1 Intensità elettrica compresa tra 5 e 10 per cento

L'importo del rimborso parziale secondo l'articolo 14*b* capoverso 2 LAEl si calcola in base alla formula seguente:

Importo teorico del rimborso in franchi = $[(S - 5\%) \cdot a + M] \times K \times U$

Importo concreto del rimborso in franchi = $[(S - 5\%) \times 14 + 30\%] \times K \times U$

S: intensità elettrica in percentuale (rapporto tra i costi dell'elettricità e il valore aggiunto lordo)

a: inclinazione della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di intensità elettrica pari al 5 per cento e il rimborso totale nel caso di intensità elettrica pari al 10 per cento

a = 14

M: percentuale minima
la parte della formula $[(S - 5\%) \cdot a + M]$: aliquota percentuale di rimborso
M = 30 per cento

K: costi legati alla riserva di energia elettrica ai sensi dell'articolo 15*a* capoverso 1 lettera b LAEl nell'anno contabile in esame

U: entità della partecipazione: rapporto tra la quantità di energia elettrica di cui è necessario ridurre il consumo e il consumo complessivo

2 Intensità elettrica inferiore al 5 per cento

L'importo del rimborso parziale secondo l'articolo 14*b* capoverso 3 LAEl si calcola in base alla formula seguente:

Importo teorico del rimborso in franchi = $M \times K \times U$

Importo concreto del rimborso in franchi = $30\% \times K \times U$

M: percentuale minima
30 per cento

K: costi legati alla riserva di energia elettrica ai sensi dell'articolo 15*a* capoverso 1 lettera b LAEl nell'anno contabile in esame

U: entità della partecipazione: rapporto tra la quantità di energia elettrica di cui è necessario ridurre il consumo e il consumo complessivo

Allegato 2
(art. 51)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 25 gennaio 2023¹⁵ sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 maggio 2017¹⁶ sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese

Ingresso

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹⁷ sull'approvvigionamento del Paese (LAP)

e visti gli articoli 8u capoversi 1 e 2¹⁸, 15a capoverso 3 e 17g capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007¹⁹ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)²⁰,

Art. 1b cpv. 4^{bis}

^{4bis} In accordo con l'AEP, può trasmettere ai seguenti servizi i dati secondo il capoverso 1 lettera d senza che siano stati aggregati o anonimizzati, se tali dati sono necessari per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge:

- a. alla ECom per gli scopi seguenti:
 1. procedura di attribuzione nel quadro dell'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema da parte della società nazionale di rete;
 2. analisi della situazione in materia di approvvigionamento;
 3. sorveglianza delle riserve di energia;

¹⁵ RU **2023** 43, 834; **2024** 693; **2025** 677

¹⁶ RS **531.35**

¹⁷ RS **531**

¹⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2025, in vigore dal 1°lug. 2027 (FF 2025 2036; RU)

¹⁹ RS **734.7**

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1°gen. 2026 (RU **2025** 826)

4. verifica dei piani pluriennali della società nazionale di rete.
- b. all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per la prevenzione dei pericoli e la modellizzazione dei deflussi;
- c. all'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli scopi seguenti:
 1. per l'alta vigilanza sugli impianti di accumulazione,
 2. come base per la statistica dell'elettricità e la statistica degli impianti idroelettrici.

Art. 4a

¹ I costi sostenuti dai gestori di rete, dai produttori e dai gestori di impianti di stoccaggio per la preparazione e l'esecuzione delle misure secondo l'articolo 1 nonché per il monitoraggio dell'elettricità secondo gli articoli 1a e 1b sono considerati costi di rete computabili secondo l'articolo 15a capoverso 1 lettera a LAEL.

² *Primo periodo abrogato.* I costi devono figurare nella fattura come parte dei costi assunti solidalmente di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera g LAEL.

2. Ordinanza del 30 novembre 2012²¹ sulla riduzione delle emissioni di CO₂

Art. 41 cpv. 1^{ter} e cpv. 3

^{1ter} Un gestore di centrali elettriche di riserva ai sensi dell'ordinanza del 1° luglio 2027 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica (ORiEl) non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1bis.

³Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ORiEl.

Art. 46c Rimborso dei costi supplementari per l'obbligo di utilizzare un determinato vettore energetico

¹ Se un gestore di impianti è tenuto, ai sensi dell'articolo 19b della legge sul CO₂, a utilizzare un determinato vettore energetico che provoca emissioni di gas serra superiori a quelle che si sarebbero prodotte senza il cambiamento di combustibile e se la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito non è sufficiente a coprire tali emissioni di gas serra, i costi per i diritti di emissione supplementari che si sono resi necessari possono essere rimborsati, su richiesta, se il gestore dimostra di subire un pregiudizio importante e non ragionevolmente esigibile a causa del cambiamento di vettore energetico. Tale pregiudizio sussiste se:

²¹ RS 641.711

- a. i costi del vettore energetico da utilizzare e i diritti di emissione supplementari che si rendono necessari superano il 10 per cento dei costi di esercizio senza cambiamento di combustibile; e
- b. i costi non possono essere sostenuti da un gestore di impianti dello stesso settore, di medie dimensioni e economicamente sano.

² Per calcolare i costi dei diritti di emissione supplementari che si rendono necessari si utilizzano i prezzi pubblicati dall'UFAM.

³ La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno successivo nella forma prescritta da quest'ultimo. Deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. il tipo, la quantità e i costi del vettore energetico che il gestore è stato tenuto a utilizzare nel corso dell'anno precedente;
- b. il tipo, la quantità e i costi del vettore energetico originariamente utilizzato, se l'attività fosse proseguita senza cambiamento di combustibile;
- c. la durata dell'utilizzazione del vettore energetico di cui alla lettera nel corso dell'anno precedente;
- d. la quantità di emissioni di gas serra supplementari causate nel corso dell'anno precedente;
- e. la quantità di diritti di emissione che devono essere acquisiti per le emissioni di gas serra supplementari;
- f. il calcolo dei costi supplementari rispetto all'attività senza cambiamento di combustibile;
- g. il bilancio annuale dell'impianto nell'anno precedente;
- h. i dati di contatto e le coordinate bancarie necessari per il versamento dell'indennità.

⁴ Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte, l'UFAM rimborsa al gestore i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti di emissione supplementari.

⁵ L'UFAM può rendere pubbliche le informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas serra associate al cambiamento di vettore energetico e l'importo del rimborso.

Art. 98a

Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32a della legge sul CO₂ su richiesta ottiene, per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW, il rimborso della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

Art. 98b cpv. 1 lett. g, cpv. 2 e cpv. 4

¹ Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione deve ottenere dall'UFAM, entro il 30 giugno, una conferma

della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso. Deve presentare in particolare le indicazioni seguenti:

g. Abrogato

² L'UFAM verifica le indicazioni di cui al capoverso 1 e rilascia la conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso se gli attestati sono stati consegnati nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

⁴ *Abrogato*

Art. 98c cpv. 2

² Il rimborso viene effettuato dall'UDSC e comprende la tassa sul CO₂ che grava sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

Art. 98d

Abrogato

Titolo dopo l'art. 146ag

Sezione 2i: Disposizione transitoria concernente la modifica del xxx

Inserire dopo il titolo della sezione 2i:

Art. 146ah Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione fino al 2029

Per i gestori di impianti di cogenerazione che hanno presentato la domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 46c capoverso 3 prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2027, gli articoli 98a–98d si applicano fino al 31 dicembre 2029 nella versione previgente.

3. Ordinanza del 1° novembre 2017²² sull'energia

Art. 69c Informazione dell'opinione pubblica

¹ Al fine di informare l'opinione pubblica, i dati e le informazioni seguenti devono essere trasmessi all'UFE, su richiesta, in un formato digitale da esso ritenuto idoneo e leggibile da dispositivi automatici:

²² RS 730.01

- a. i valori relativi alla produzione di energia elettrica, al consumo nazionale e finale, nonché all'immissione e al prelievo dalla rete, con una risoluzione temporale fino a un'ora;
- b. il livello di riempimento di ogni bacino di accumulazione, con una risoluzione temporale di un giorno;
- c. indicazioni sulle infrastrutture di produzione, stoccaggio, consumo e rete, con una risoluzione temporale fino a un'ora;
- d. indicazioni sulla flessibilità, in particolare i dati relativi alla produzione, all'immissione, al consumo e al prelievo dalla rete, con una risoluzione temporale fino a un'ora;
- e. i dati pseudonimizzati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti di cui all'articolo 8a^{decies} OAEI e dai dispositivi di misurazione digitali necessari per calcolare i risparmi di energia, le previsioni e le analisi;
- f. i volumi di gas naturale importati per ogni punto di immissione e di prelievo, la produzione nazionale di biogas e il consumo di gas, con una risoluzione temporale di un giorno;
- g. le riserve di gas naturale svizzere stoccate all'estero, suddivise per Paese e quantità, con una risoluzione temporale di un giorno;
- h. i prezzi dell'energia, compresi i prezzi all'ingrosso e al dettaglio, nonché le tariffe di rete pubblicate;
- i. i dati meteorologici rilevanti per il settore energetico e le previsioni meteorologiche;
- j. singoli geodati relativi a infrastrutture energetiche;
- k. se disponibili, altri indicatori tecnici, economici o ecologici rilevanti per valutare la situazione dell'approvvigionamento, quali le interruzioni improvvise di grandi impianti di produzione o l'attuale disponibilità di vettori energetici primari.

² Le informazioni e i dati trasmessi all'UFE sono pubblicati in forma aggregata, anonimizzata o differita nel tempo, nonché in modelli, attraverso un portale informativo digitale gestito dall'UFE.

4. Ordinanza del 14 marzo 2008²³ sull'approvvigionamento energetico

Art. 7 cpv. 3 lett. e^{bis} e e^{ter}

³ Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:

e^{bis}: costi in relazione alla riserva di energia elettrica;

e^{ter}: costi secondo l'articolo 15a capoverso 1 lettera A LAEI;

Art. 8 cpv. 3 lett. h^{bis}

³ Al fine di garantire un approvvigionamento regolare di energia elettrica secondo l'articolo 17f capoverso 1 LAEl devono essere forniti i dati di misurazione, di base e altri dati necessari per l'assolvimento dei seguenti compiti:

h^{bis}. funzionamento della riserva nel consumo;

Art. 15 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i prelievi dalla riserva di energia elettrica.

² Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:

- b. i costi in relazione con la riserva di energia elettrica e i costi di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a LAEl;

Art. 18c Esenzione dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete

L'esenzione dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 1 e 3 LAEl) comprende anche i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, per la riserva di energia elettrica e per il supplemento rete di cui all'articolo 35 LEne nonché i costi correlati agli articoli 15a capoverso 1 lettera a e 15b LAEl.

Art. 18d cpv. 2

² Il rimborso a favore di impianti pilota e di dimostrazione (art. 14a cpv. 4 lett. c LAEl) comprende il corrispettivo per l'utilizzazione della rete versato, inclusi i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, per la riserva di energia elettrica e per il supplemento rete di cui all'articolo 35 LEne nonché i costi correlati agli articoli 15a capoverso 1 lettera a e 15b LAEl.

Art. 18e cpv. 1 lett. b n. 2 e 4

¹ La tariffa di rimborso per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e per gli impianti di trasformazione corrisponde alla somma tra:

- b. i costi per:
 2. la riserva di energia elettrica,
 4. le misure di cui agli articoli 15a capoverso 1 lettera a e 15b LAEl.

Art. 19h cpv. 5 lett. b

⁵ Sono fatturati senza sconto:

- b. i costi per la riserva di energia elettrica;

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi